

nale e provinciale (testo unico 21 maggio 1908, n. 269) ed a quali criteri sarà informato ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

FACTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'onorevole Callaini mi ha fatto conoscere con una sua lettera, della quale lo ringrazio, che la sua interrogazione si riferiva all'articolo 158 della legge 21 maggio 1908, n. 269. Egli domanda che ai segretari comunali sia fatto un trattamento più decoroso, di questo stabilito dall'articolo 167 dello stesso testo unico. Secondo l'articolo 158 della detta legge nessuno può essere nominato segretario comunale, se non abbia ottenuto la patente di abilitazione in seguito ad un esame, fatto secondo le norme da stabilirsi per regolamento. E la stessa patente è richiesta anche per la nomina dei vice segretari, quando ne sia il caso.

L'articolo 167 poi fissa un minimo di stipendio di lire 960 annue ai segretari dei comuni e dei consorzi dei comuni, i quali abbiano una popolazione superiore a mille abitanti. E questi articoli, come l'onorevole Callaini sa, sono la riproduzione degli articoli 1 e 10 della legge 7 maggio 1902. Il regolamento a cui accenna nell'articolo 158, fu approvato con regio decreto del giugno 1904, ma esso riguarda esclusivamente le norme per l'esame di abilitazione all'ufficio di segretario comunale.

Naturalmente in quel regolamento non si potrebbero introdurre le disposizioni di cui parla l'onorevole Callaini: perchè l'oggetto del regolamento stesso è affatto speciale. D'altra parte, le disposizioni che vorrebbe l'onorevole Callaini, sarebbero materia legislativa; e se, nel regolamento attuale, s'introducessero norme come quelle che l'onorevole Callaini desidera, si verrebbe a formare un regolamento anticostituzionale: perchè questo regolamento verrebbe ad aggiungere alla legge e, quindi, a sostituirvisi.

Sarà piuttosto il caso di vedere se sia opportuna una modificazione legislativa che venga, in qualche modo, a migliorare le condizioni dei vice segretari; e, per questo rispetto, non ho difficoltà di dichiarare all'onorevole Callaini che, trovando molto giusta ed opportuna la sua osservazione, il Governo vedrà quali disposizioni si possano introdurre nella legge, per rendere più agevole a questa benemerita classe di funzionari il compimento dei loro doveri e per

arrecare un corrispondente miglioramento delle loro condizioni.

CALLAINI. Prendo atto di queste dichiarazioni e ringrazio. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. È così esaurito il tempo assegnato alle interrogazioni.

#### L'ora di proposte di legge.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle proposte di legge che gli Uffici hanno ammesso alla lettura.

DI ROVASENDA, *segretario, legge*:

**Proposta di legge dei deputati: Capece-Minutolo di Bugnano, Arlotta, Tanari, Pini, Salvia, E. Rossi, D'Alì, De Michele, Trapanese, Paratore, Della Pietra, Romeo, Vincenzo Bianchi, F. Libertini, Buonanno, Chimienti, F. Di Palma, R. Angiulli, Pansini.**

*Articolo unico.*

È accordata alla signora Maria Colella vedova del maestro Giuseppe Martucci, morto in Napoli il 1° giugno 1909, una pensione annua di lire tremila.

**Proposta di legge del deputato Compans: — Abolizione della dote militare pel matrimonio degli ufficiali del regio esercito e della regia marina.**

Art. 1.

Nella legge 24 dicembre 1896, n. 554, modificata con legge 23 giugno 1907, sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11.

Art. 2.

L'ufficiale che contrae matrimonio senza avere avuto il regio assentimento, come è stabilito nell'articolo 1° della legge 24 dicembre 1896, n. 554, sarà revocato dall'impiego a termini della legge sullo stato degli ufficiali del 25 maggio 1852.

Nel caso d'imminente pericolo di vita, se l'ufficiale ha prole naturale vivente che intende legittimare, può contrarre matrimonio senza aver ottenuto il regio assentimento, salvo i casi d'impedimenti contemplati dal Codice civile.

Se però il coniuge giudicato *in extremis* sopravvivesse, o muoia la moglie lasciando